

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Famiglia - Figli - Contrasto genitoriale su questioni di particolare importanza per i figli - Insorto tra genitori separati entrambi esercenti la responsabilità genitoriale - Disciplina applicabile.

In tema di soluzione dei contrasti in ordine a questioni di particolare importanza per il figlio insorte tra i genitori, l'articolo 316, commi 1 e 2, c.c., il quale prevede che ciascuno di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei, trova applicazione solo nel contesto di un nucleo genitoriale che sia tuttora unito; diversamente, nel caso di contrasto insorto tra coniugi legalmente separati ed entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio, trova applicazione l'art. 337 ter, comma 3, c.c., e la decisione è rimessa al giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21553 del 27/07/2021 (Rv. 661923 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_316, Cod_Civ_art_337 ter

Corte

Cassazione

21553

2021